



COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Città d'Arte e Turistica

ORIGINALE

Oggetto:

Divieto di vendita, somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dal 20/12/2024 al 06/01/2025. armonizzazione con le ordinanze sindacali dei comuni della provincia di Trapani.

ORDINANZA

SINDACO

N. 42 del 20-12-2024

Il Sindaco

PREMESSO che nel comune di Partanna (TP) è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori che fa registrare una forte affermazione della movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;

CONSIDERATO tale fenomeno riguarda in particolar modo alcune zone della città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate;

DATO ATTO che si tratta di strade caratterizzate da una presenza massiccia, altamente concentrata, di esercizi commerciali, che prevalentemente praticano l'asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, che fino a tarda notte frequentano le vie e le piazze di fronte ai locali stessi facendo uso di bevande alcoliche;

PRESO ATTO delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 11 dicembre 2024 alla quale hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'ordine, tutti i sindaci del territorio e che nel corso della predetta riunione, avente ad oggetto, tra l'altro, le problematiche connesse al fenomeno della movida, si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione dell'acquisto e l'asporto di bevande alcoliche nei locali di intrattenimento;

CONSIDERATO altresì, che:

- l'abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono

causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;

- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food;

APPURATA la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di *safety* con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "movida" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale e , dunque, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;

VALUTATA positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

SENTITO il Comandante della Polizia Municipale;

VISTI:

l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n.

125;

l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

il D.M. 16/03/1998;

gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 24 luglio 2008, n. 125;

l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;

il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

Constatata la propria competenza ad adottare la presente ordinanza,

ORDINA

Con decorrenza dal giorno **20 dicembre 2024** e fino al giorno **6 gennaio 2025** (e limitatamente alle aree innanzi individuate):

- 1) In tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante -, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

- A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
- B) circoli privati;
- C) attività artigianali;
- D) attività di commercio;
- E) distributori automatici.

È vietata, altresì, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 conformemente e quanto disposto del D.L. 20 febbraio 2015 n. 14;

- 2) Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza (anche di una singola prescrizione) comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

- Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione;
- Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione;

- 3) Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2), l'organo di Polizia accertatore intimerà a vista la cessazione dell'attività musicale svolta in violazione della presente ordinanza. In caso di inottemperanza alla intimazione, il Comando della Polizia Municipale adotterà e metterà in esecuzione apposito provvedimento dotato dei caratteri di esecutorietà, come previsto dall'articolo 21 Ter della L. 241/90. L'inottemperanza a quest'ultimo provvedimento comporterà la chiusura dell'esercizio per giorni 10, salva la sospensione della licenza per mesi due in caso di reiterata inosservanza dei provvedimenti adottati dalla Polizia Municipale;

- 4) Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto - sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento -, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della sanzione pecuniaria e alla esecuzione delle sanzioni accessorie;

- 5) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione;

- 6) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, a tutela di Aree protette;

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Trapani, al Sig. Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

DEMANDA

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza. Il Questore, inoltre, potrà disporre specifici servizi coordinati e pianificati in modalità interforze, tenendo conto delle intese previste in attuazione dall'Accordo di collaborazione tra i Comuni facenti parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani per i servizi congiunti relativi alla Polizia Municipale", sottoscritto in data 13 aprile 2022.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

Il Sindaco

FRANCESCO LI VIGNI

(Firmato digitalmente)